

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

## **DETERMINAZIONE**

**N. G00814 del 24/01/2018**

**Proposta n. 600 del 16/01/2018**

**Oggetto:**

USI CIVICI – Comune di Magliano Romano (RM). Rigetto della istanza di reintegra demaniale di terreno di demanio collettivo nei confronti di Moretti Franco e Moretti Maria Olinda.

**OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Magliano Romano (RM). Rigetto della istanza di reintegra demaniale di terreno di demanio collettivo nei confronti di Moretti Franco e Moretti Maria Olinda.**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO  
RURALE, CACCIA E PESCA**

**SU PROPOSTA** del Dirigente dell'Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

**VISTA** la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

**VISTI** l'art. 29 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

**VISTO** il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l'approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**VISTA** la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

**VISTO** l'art. 17 della L.R. 10/08/2016, n. 12, recante disposizioni in materia di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistica-ambientale;

**PREMESSO che:**

- in data 07/11/2012, assunta al protocollo con il n. 481271 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura la Verifica Demaniale redatta dal perito incaricato, dr. Agr. Francesco Violani, con cui sono stati individuati i terreni appartenenti al demanio civico comunale di Magliano Romano;
- detta Verifica è integrata da un relazione tecnica contenente tutte le terre interessate con le rispettive relazioni sullo stato colturale, riportate anche in schede e verbali di sopralluogo;
- con nota protocollo n. 20261 del 16/01/2013 detta Verifica e relativa documentazione sono state trasmesse al Comune di Magliano Romano per la loro pubblicizzazione ai sensi dell'art. 15 del RD 332/28;

**CONSIDERATO** che con successiva nota pervenuta in data 08/07/2013, assunta al protocollo con il n. 261071 il Comune di Magliano Romano ha restituito gli atti attestanti l'avvenuta pubblicizzazione della Verifica demaniale e relativi allegati, depositando, altresì, n. 44 opposizioni avverso detto elaborato, fra le quali anche quella a firma del signor Moretti Franco;

**PRESO ATTO** che, nello specifico dell'opposizione avanzata dalla ditta Moretti Franco si contesta la titolarità della detenzione dell'area in capo all'oppositore, per essere questi subentrato, in luogo del genitore, ad un contratto d'affitto della predetta area, a fronte del quale sono corrisposti annui canoni a titolo di affitto;

**PRESO ATTO**, altresì, che:

- con un progetto di ripartizione redatto dal perito Geom. Avenali, incaricato dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, furono individuate n. 260 quote di terre di demanio collettivo da assegnare agli aventi diritto ex L. 1766/27;
- a seguito dell'espletamento delle operazioni di concorso, venne formato un elenco definitivo di n. 59 assegnatari, aventi diritto i quali con Decreto Commissariale n. 57 del 16 novembre 1955 ottennero in enfiteusi perpetua dette quote di terre di uso civico;
- nello stesso Decreto commissariale 57/55, fu ordinato, per una futura assegnazione, di lasciare le quote residuali in un unico accorpamento;
- con contratto sottoscritto il 27/09/1956, furono concesse dal Commissario prefettizio dell'Università Agraria di Magliano Romano, in affitto a semina, per la stagione 1956/1957, tacitamente rinnovabile, le terre residuali a seguito dell'assegnazione in quota di cui al Decreto 57/55, previo pagamento di un canone annuo d'affitto fissato nel piano di quotizzazione dal geom. Avenali;
- fra i sottoscrittori, al n. d'ordine 84, per la quota n. 43, risulta anche il signor Moretti Giocondo, dante causa dei signori Moretti Franco e Moretti Maria Olinda;
- con nota protocollo n. 684 del 21 aprile 2006, alla morte del signor Giocondo, il Comune di Magliano Romano ha chiesto agli aventi causa dell'originario affittuario di fornire i nominativi da inserire al Ruolo per la riscossione del canone annuo d'affitto per la detenzione del terreno di che trattasi;
- con nota assunta al protocollo del Comune di Magliano Romano al n. 1962 del 30 maggio 2006, il signor Moretti Franco ha riscontrato la missiva 684/06 allegando il pagamento del relativo canone d'affitto per l'anno 2005;
- sebbene non risulti allegata in atti la richiesta di pari contenuto della signora Moretti Maria Olinda, la successiva corrispondenza e le richieste di corresponsione dei canoni annui d'affitto, sono rivolte ad entrambi gli eredi dell'originario assegnatario;
- giusta nota protocollo n. 1639/Trib/Quote/002 del 30/08/2016, ai signori Moretti Franco, e Moretti Maria Olinda è stata richiesta la somma di € 589,92 relativa ai canoni d'affitto per il terreno in questione per le annualità 2013 - 2016;

**VISTA** la nota protocollo n. 552459 del 04 novembre 2016, con la quale, con riferimento a quanto sopra, si è interessato il Comune di Magliano Romano a chiarire, entro giorni trenta dalla missiva, la natura giuridica della detenzione del fondo in capo ai signori Moretti, al fine di consentire la più congrua sistemazione possibile in conformità con la normativa vigente in materia;

**VISTA** la nota protocollo n. 558834 del 06 novembre 2017, con la quale è stata sollecitata la trasmissione di quanto richiesto con nota 552459/16, comunicando, in caso di inerzia, la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso di rigetto della proposta di reintegra demaniale;

**CONSIDERATO** che, anche l'ulteriore termine, è inutilmente decorso, senza che sia stata prodotta alcuna documentazione a corredo della proposta di reintegra demaniale;

**RITENUTO**, stante la descritta situazione, che non appare in ogni caso dimostrata l'occupazione *sine titulo* in capo ai signori Moretti sopra meglio descritti, del terreno in questione ed anzi, emerge, sulla scorta della documentazione in atti, un rinnovo dell'originario rapporto d'affitto con il loro dante causa;

## **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente trascritte,

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma, della Legge 16/06/1927 n. 1766 e degli artt. 29 e 31 del R.D. 332/28:

- di prendere atto della documentazione allegata in atti, con la conseguenza che i signori Moretti Franco e Moretti Maria Olinda non possono essere considerati occupatori illegittimi del terreno sito in agro di Magliano Romano e censito al foglio n. 6, particella n. 127 di mq. 30.600;

- di rigettare, di conseguenza, la proposta di reintegra demaniale nei confronti dei signori Moretti Franco e Moretti Maria Olinda relativa al terreno di demanio civico in questione, in assenza del requisito soggettivo dell'occupazione *sine titulo*;

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito [www.regione.lazio.it/rl\\_amministrazione\\_trasparente](http://www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente)

Il Direttore Regionale  
Roberto Ottaviani